

MORATORIE SUI PRESTITI

Proroga limitata
al capitale e dentro
i parametri Eba

Paolo Rinaldi p. 15

Moratorie sui prestiti

Proroga a fine anno solo sul capitale e da coordinare con l'indirizzo Eba

L'Autorità europea di vigilanza bancaria chiede già di valutare la capacità prospettica delle imprese di ripagare il debito contratto

30

I giorni di scaduto

Se lo scaduto è superiore a 30 giorni, il credito rischia di essere qualificato come deteriorato impedendo nuovo credito

Pagina a cura di
Paolo Rinaldi

Agiugno 2021 la metà delle imprese che ha chiesto la moratoria a marzo 2020 aveva già ripreso spontaneamente i pagamenti, uscendo dalle tutele disposte dall'articolo 56 del Dl Cura Italia, più volte prorogato. Restano oltre 100 miliardi di prestiti a pmi sotto moratoria, per i quali le imprese hanno dovuto scegliere entro il 15 giugno se fruire dell'ennesima – ed ultima – proroga (prevista dal Dl Sostegni-bis): quella al 31 dicembre 2021, solo per il capitale e non più agli interessi, da pagare regolarmente.

Questo quadro emergenziale nazionale va coordinato con i regolamenti creditizi standard che l'autorità di vigilanza bancaria europea (Eba) ha ripristinato: fino a marzo 2021 si poteva contare su un regime di sospensione della rilevanza delle "moratorie di Stato" ai fini della valutazione di eventuali misure di *forbearance* (articolo sotto). Nonostante le numerose richieste delle associazioni industriali e bancarie italiane, non saranno più consentite eccezioni.

La moratoria automatica ex articolo 56 era stata concepita senza margini di discrezionalità di concessione. E, per evitare che le banche dovessero valutare caso per caso la capacità di rimborso (con e senza moratoria) mentre le imprese erano affossate dal lockdown, l'Eba aveva garantito un periodo in cui tali mo-

roratorie non comportavano *forbearance*. Dopo oltre un anno e con molte imprese fuori moratoria, l'Eba ha esercitato una forte moral suasion sulle banche. Da un lato chiedendo la precoce classificazione a inadempienza probabile (*unlikely to pay*, Utp) delle imprese a loro giudizio non in grado di adempiere a livello prospettico, dall'altro sospendendo l'agevolazione temporanea sulla *forbearance* per le moratorie, obbligando le banche a svolgere tali valutazioni almeno per le imprese che ne chiedano la proroga al 31 dicembre 2021.

Se l'impresa opta per richiedere espressamente di prorogare la moratoria, la banca – pur non potendo negargliela – dovrà valutare se ciò possa essere una misura di concessione così come definita dai regolamenti bancari. Cioè se il debitore – senza moratoria – finirebbe in difficoltà finanziaria. Valutazione non facile, da svolgere con tutte le informazioni disponibili.

Se per esempio l'Ebitda dell'impresa è negativo - e dunque manchi capacità di produrre cassa - o altri indicatori rilevanti (cali di fatturato, crisi di settore) fanno ritenere l'impresa in difficoltà prospettica, non sarà facile per la banca evitare di classificare *forborne* il cliente o - nei casi peggiori - anche Utp: la classificazione a Utp non richiede la presenza necessaria di scaduto.

Quindi le banche hanno tentato di disincentivare i propri clienti a ricorrere alla proroga, offrendo in cambio nuovo credi-

to garantito, per consentire al debitore di riprendere i pagamenti dei prestiti in moratoria.

Astrattamente il debitore non dovrebbe aver problemi a rimborsare le rate dei mutui in scadenza, avendo cassa fresca per sopperire al relativo fabbisogno finanziario. Ma si dovrà far sempre i conti con la definizione di *forbearance*: essa copre non solo le misure di concessione contrattuale come le moratorie, ma anche il *refinancing* (finanziamenti con cui una banca estingue debiti precedenti). L'orientamento Eba è chiaro: se lo scopo delle nuove erogazioni è solo consentire pagamenti di rate che – in mancanza – sarebbero stati impossibili, tali nuovi finanziamenti saranno una misura di *forbearance* e costringeranno a coprire con più accantonamenti i crediti all'impresa.

Entro il 31 luglio si attende che l'Eba pubblichi gli stress test richiesti alle banche *significant* sugli effetti del Covid. C'è da attendersi un autunno caldo per le banche italiane, alle prese con le verifiche di Jst sulla correttezza delle classificazioni dei crediti oggetto di moratorie. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tolleranza a due vie in caso di difficoltà finanziarie

La «forbearance» Modifica di termini o rifinanziamento totale

Lo spettro che si aggira nelle direzioni creditizie delle banche italiane negli ultimi mesi si chiama forbearance. In italiano: misure di concessione o tolleranza. Una definizione introdotta nel 2014 dalla Commissione Ue col regolamento 680/2014, che ha un concetto

totalmente trasversale rispetto a quello di credito *in bonis* e deteriorato previsto da IFRS9.

Le misure di tolleranza consistono in concessioni verso un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»). Le concessioni sono inquadrabili in due macro-categorie:

- modifica di termini e condizioni precedenti di un contratto di finanziamento che il debitore è considerato incapace di ri-

spettare a causa di difficoltà finanziarie («debito problematico») che determinano insufficiente capacità di servizio del debito; la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziarie;

- rifinanziamento totale o parziale di un contratto di finanziamento avente ad oggetto un debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

È importante sottolineare che le esposizioni sono considerate oggetto di misure di forbearance se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto (quindi anche in mancanza di scaduto - caso tipico nella proroga di una moratoria) o dalla classificazione delle esposizioni come *impaired* dal punto di vista contabile (e dunque anche nel caso di esposizioni in *bonis*, ad esempio). È uno status «trasversale» che può interessare

esposizioni ancora in *bonis* così come quelle già deteriorate.

Lo status di *forborne* ha notevoli conseguenze sulle segnalazioni alle autorità di vigilanza e sugli accantonamenti: se credito è già *forborne* e vi sono nuove misure di tolleranza - o se c'è scaduto superiore a 30 giorni - il credito diventerà deteriorato, con un impatto drammatico sugli accantonamenti e sulla disponibilità della banca ad erogare ulteriore credito. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA